ISTITUTO COMPRENSIVO
BADOLATO - GUARDAVALLE *"Aldo Moro"*
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939
Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it
sito web: www.icbadolato.edu.it
Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'Istituto, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale vigente, con le **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche** adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e con i principi in materia di protezione dei dati personali.

L'autonomia scolastica consente all'Istituto di definire, nel proprio assetto organizzativo e nel Piano dell'offerta formativa, scelte coerenti con gli obiettivi formativi generali e con le esigenze degli studenti e delle famiglie. L'introduzione dell'IA deve tuttavia avvenire nel rispetto della centralità della persona, della dignità, della non discriminazione, della sicurezza e della protezione dei dati personali.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina criteri, limiti, procedure e responsabilità relative all'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'Istituto.
2. Le disposizioni si applicano al personale docente, al personale amministrativo, agli studenti e, per quanto compatibile, agli altri soggetti autorizzati ad operare nell'ambito delle attività scolastiche.
3. L'utilizzo dei sistemi di IA è consentito esclusivamente per finalità istituzionali, didattiche, educative, organizzative e amministrative coerenti con le funzioni della scuola.

Art. 2 – Fonti e quadro di riferimento

1. Il presente Regolamento si fonda sui principi e sulle prescrizioni del **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**, come richiamato nelle Linee guida del MIM, del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, del quadro nazionale in materia di istruzione e autonomia scolastica e del **D.M. 9 agosto 2025, n. 166**.
2. Le **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche** costituiscono il principale riferimento metodologico, giuridico, tecnico ed etico per l'impiego dell'IA in ambito scolastico.
3. Il Servizio digitale del MIM dedicato all'IA nella Piattaforma Unica rende disponibili linee guida interattive, contenuti informativi e una mappa delle sperimentazioni scolastiche.

Art. 3 – Definizioni essenziali

1. Per **sistema di IA** si intende qualsiasi sistema o modello di intelligenza artificiale utilizzato dall'Istituto nell'ambito delle proprie attività.
2. L'Istituzione scolastica, quando utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, opera quale **deployer**, cioè soggetto che utilizza il sistema in ambito professionale o istituzionale.
3. Per **sistemi ad alto rischio** si intendono, tra gli altri, quelli utilizzati nel settore dell'istruzione per determinare accesso o ammissione, valutare risultati di apprendimento, orientare il livello di istruzione accessibile o monitorare comportamenti vietati degli studenti durante prove ed esami, nonché quelli che effettuano profilazione.
4. Per **DPIA** si intende la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali prevista dagli artt. 35 e ss. GDPR.
5. Per **FRIA** si intende la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali da integrare, per i sistemi di IA ad alto rischio, secondo quanto richiamato dalle Linee guida ministeriali.

PARTE II – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Principi di utilizzo

1. L'uso dell'IA nell'Istituto è ammesso solo se compatibile con i principi di: a) centralità della persona; b) tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; c) non discriminazione; d) sicurezza dei sistemi; e) trasparenza; f) minimizzazione dei dati; g) privacy by design e by default; h) sorveglianza umana; i) responsabilità e tracciabilità.
2. L'IA deve supportare la crescita personale, l'apprendimento critico e creativo e non può sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia degli individui.

3. L’utilizzo dell’IA deve essere proporzionato alla finalità perseguita e adeguato all’età, alla maturità e alla vulnerabilità degli studenti, con particolare attenzione ai minori.

Art. 5 – Centralità della decisione umana

1. L’IA ha funzione di supporto e non sostituisce il giudizio professionale del docente, la responsabilità organizzativa del dirigente scolastico né le determinazioni amministrative assunte dai soggetti competenti.
2. Ogni decisione che incida su studenti, personale, percorsi formativi, valutazioni o diritti degli interessati deve restare assoggettata a supervisione e controllo umano effettivi.
3. L’output generato dal sistema di IA non può essere recepito in modo automatico quando possa produrre effetti rilevanti sul percorso scolastico o sui diritti delle persone coinvolte.

Art. 6 – Pratiche vietate

1. È vietato utilizzare sistemi di IA in violazione delle pratiche proibite richiamate dalle Linee guida ministeriali, tra cui: a) uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli; b) attribuzione di punteggi sociali o trattamenti sfavorevoli sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali; c) categorizzazione biometrica finalizzata a inferenze su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; d) sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, salvo le eccezioni previste per motivi medici o di sicurezza.
2. Sono altresì vietati gli usi incompatibili con la dignità della persona, con la libertà di insegnamento o con la tutela dei minori.

PARTE III – AMBITI DI UTILIZZO CONSENTITI

Art. 7 – Utilizzo a supporto della didattica

1. I docenti possono utilizzare sistemi di IA come supporto alla progettazione didattica, alla predisposizione di materiali, alla semplificazione linguistica, alla personalizzazione dei percorsi e all’inclusione, nel rispetto delle finalità educative e dei principi del presente Regolamento.
2. L’IA può essere impiegata per attività di brainstorming, rielaborazione di contenuti, generazione di schemi, sintesi, esercitazioni o supporti metodologici, purché il docente verifichi sempre l’accuratezza, la pertinenza e l’idoneità pedagogica dei contenuti prodotti.
3. L’Istituto riconosce tre principali ambiti di impiego dell’IA nel contesto educativo: a) IA al servizio degli studenti; b) IA a supporto dei docenti; c) IA a sostegno dell’organizzazione scolastica.

Art. 8 – Utilizzo da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo se: a) autorizzati dall'Istituto; oppure b) consentiti dal docente nell'ambito di una specifica attività didattica.
2. L'uso da parte degli studenti deve avvenire in modo trasparente, responsabile e conforme alle istruzioni ricevute.
3. Il docente può richiedere che l'eventuale impiego dell'IA sia dichiarato nell'elaborato, nella relazione, nel progetto o nella presentazione consegnata.
4. È vietato l'utilizzo fraudolento dell'IA nelle verifiche, nelle prove, negli elaborati e nelle attività valutative, salvo i casi espressamente consentiti dal docente con finalità didattiche dichiarate.

Art. 9 – Utilizzo a supporto dell'organizzazione scolastica

1. L'IA può essere impiegata per supportare attività organizzative o amministrative ripetitive o standardizzate, a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza, sicurezza, minimizzazione dei dati e sorveglianza umana.
2. L'uso dell'IA in attività amministrative non può determinare affidamento automatico su output non verificati né sostituire le valutazioni e i controlli dovuti dal personale scolastico competente.

PARTE IV – SISTEMI AD ALTO RISCHIO E VALUTAZIONI PREVENTIVE

Art. 10 – Individuazione dei sistemi ad alto rischio

1. Sono soggetti a regime rafforzato i sistemi di IA che, nel settore dell'istruzione, siano utilizzati per: a) determinare accesso, ammissione o assegnazione a istituti di istruzione o formazione; b) valutare i risultati dell'apprendimento; c) valutare il livello di istruzione adeguato o accessibile a una persona; d) monitorare o rilevare comportamenti vietati degli studenti durante prove; e) effettuare profilazione di persone fisiche.
2. In tali casi l'Istituto procede a una verifica preventiva rafforzata di liceità, necessità, proporzionalità, impatto organizzativo e tutela dei diritti fondamentali.

Art. 11 – Obblighi del deployer

1. Per i sistemi di IA ad alto rischio l'Istituto, quale deployer, deve almeno: a) utilizzare il sistema conformemente alle istruzioni del fornitore; b) garantire il monitoraggio da parte di personale adeguatamente formato; c) eseguire la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) secondo quanto richiamato dalle Linee guida.
2. La documentazione del fornitore deve consentire alla scuola di comprendere funzionamento, limiti, capacità, circostanze di rischio e misure di sorveglianza umana del sistema.

3. Prima della messa in uso il sistema deve essere esaminato anche sotto il profilo della trasparenza, della comprensibilità delle istruzioni e dell'adeguatezza rispetto al contesto scolastico.

Art. 12 – DPIA e FRIA

1. Quando l'uso del sistema comporta trattamento di dati personali, l'Istituto, in qualità di titolare del trattamento, esegue una **DPIA** prima di procedere al trattamento, in considerazione dell'uso di nuove tecnologie e del possibile elevato volume di dati trattati.
2. Le Linee guida ministeriali affermano che, nell'ambito dei trattamenti eseguiti dalle singole istituzioni scolastiche mediante ricorso a sistemi di IA, la DPIA risulta necessaria in ragione dell'innovatività dello strumento e del volume potenzialmente elevato di dati personali.
3. Se il sistema è qualificabile come ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, la DPIA deve essere integrata con la **FRIA** prevista dall'art. 27 dell'AI Act, secondo quanto espressamente richiamato dalle Linee guida.
4. Se dalla DPIA emergono rischi residui elevati, trova applicazione la consultazione preventiva del Garante nei casi previsti dall'art. 36 GDPR, come ricordato dalle Linee guida.

PARTE V – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Principi di trattamento

1. Ogni trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi di IA deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza.
2. Le Linee guida del MIM richiedono che i dati personali di studenti e personale siano raccolti, conservati e trattati in modo trasparente, secondo i principi di minimizzazione e solo per finalità specifiche, esplicite e legittime legate alla funzione educativa e organizzativa della scuola.
3. Devono essere adottate, ove possibile, misure quali limitazione dei dati identificativi, anonimizzazione, utilizzo di identificatori aggregati e altre tecniche idonee a ridurre il rischio connesso al trattamento.

Art. 14 – Prompt, dati personali e configurazioni tecniche

1. Nell'uso di strumenti generativi e LLM, l'inserimento di prompt deve avvenire preferibilmente senza trattamento di dati personali identificativi o riconducibili ad account individuali.
2. Le scuole devono privilegiare configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti e assicurino un livello elevato di riservatezza.

3. Il Garante ha richiamato la necessità di utilizzare dati personali riferibili a studenti e docenti solo laddove strettamente indispensabili, ricorrendo ove possibile a dati sintetici.

Art. 15 – Minori e protezione rafforzata

1. I minori meritano una protezione specifica relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia relative al trattamento.
2. Tale protezione deve riguardare in particolare la raccolta dei dati dei minori, la profilazione, il monitoraggio e l'utilizzo di servizi digitali direttamente accessibili agli studenti.
3. L'Istituto adotta informative chiare e comprensibili anche per famiglie e studenti, con linguaggio semplice e accessibile.

Art. 16 – Informative agli interessati

1. L'Istituto fornisce agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.
2. In coerenza con l'orientamento del Garante, l'informativa può essere organizzata con approccio stratificato, purché il primo livello contenga le informazioni essenziali e rinvii chiaramente al secondo livello.
3. Le famiglie, gli studenti, i docenti e il personale devono essere informati circa le finalità principali dell'uso dell'IA, i dati eventualmente trattati, i diritti esercitabili e i principali impatti del trattamento.

Art. 17 – Ruoli, autorizzazioni e responsabili

1. Il dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'Istituto, assicura la definizione dell'assetto organizzativo relativo ai trattamenti e all'uso dei sistemi di IA.
2. Il personale docente e amministrativo che accede a dati personali nell'ambito delle attività scolastiche opera sotto l'autorità del titolare secondo istruzioni specifiche.
3. Qualora l'Istituto si avvalga di fornitori che trattano dati per suo conto, essi devono essere nominati responsabili del trattamento con atto conforme all'art. 28 GDPR, come richiamato dalle Linee guida.
4. Gli accordi con i fornitori devono disciplinare assistenza, manutenzione, sicurezza, trattamento dei dati, eventuali trasferimenti e ogni altra garanzia necessaria.

PARTE VI – GOVERNANCE INTERNA

Art. 18 – Organi e responsabilità interne

1. Il **Collegio dei docenti** definisce gli indirizzi pedagogici, metodologici e formativi relativi all'uso dell'IA nella didattica.

2. Il **dirigente scolastico** assicura il coordinamento organizzativo, l'adozione degli atti applicativi interni e la conformità generale del sistema di governance.
3. Il **DPO**, ove nominato, è coinvolto sin dalla fase di adozione dei sistemi di IA, come espressamente raccomandato dalle Linee guida.
4. I dipartimenti, i consigli di classe e le altre articolazioni interne curano l'applicazione concreta degli indirizzi approvati.

Art. 19 – Selezione degli strumenti

1. L'Istituto utilizza preferibilmente sistemi di IA che offrano documentazione chiara, istruzioni comprensibili, configurazioni controllabili e adeguate garanzie di sicurezza e protezione dei dati.
2. Prima dell'autorizzazione all'uso, l'Istituto verifica almeno: a) finalità del sistema; b) categoria di rischio; c) dati trattati; d) misure di sicurezza; e) regole di conservazione; f) possibilità di disattivare funzioni non necessarie; g) affidabilità del fornitore.
3. È raccomandato, ove possibile, l'impiego di sistemi in ambienti controllati che assicurino il trattamento dei dati esclusivamente in ambito scolastico e sotto il controllo diretto del deployer.

Art. 20 – Formazione e alfabetizzazione in materia di IA

1. I fornitori e i deployer dei sistemi di IA devono adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale che utilizza tali sistemi.
2. L'Istituto promuove attività formative per docenti e personale su funzionamento, limiti, rischi, bias, protezione dei dati e verifica critica degli output.
3. L'Istituto promuove altresì iniziative rivolte a studenti e famiglie per favorire un uso attento, consapevole e responsabile delle tecnologie di IA.

PARTE VII – REGOLE DIDATTICHE E DISCIPLINARI

Art. 21 – Verifiche ed elaborati

1. L'IA può essere utilizzata dal docente per predisporre materiali, tracce, rubriche e attività di supporto, ma la valutazione finale resta di esclusiva competenza del docente e degli organi collegiali competenti.
2. Nelle attività valutative il docente definisce preventivamente se l'uso dell'IA sia: a) vietato; b) consentito in forma dichiarata; c) parte integrante dell'attività didattica.

3. L’eventuale uso non autorizzato dell’IA in verifiche, compiti o elaborati costituisce violazione delle regole interne di correttezza scolastica e può essere valutato secondo il regolamento disciplinare dell’Istituto.

Art. 22 – Trasparenza didattica

1. Quando un’attività didattica prevede l’uso dell’IA, gli studenti devono essere informati sulle regole d’uso, sui limiti dello strumento e sui criteri di valutazione applicabili.
2. I contenuti generati dal sistema devono essere sottoposti a controllo critico e non possono essere accettati acriticamente come corretti o completi.
3. L’uso dell’IA deve favorire autonomia critica, cittadinanza digitale e consapevolezza dei rischi connessi agli strumenti tecnologici.

PARTE VIII – MONITORAGGIO, AUDIT E AGGIORNAMENTO

Art. 23 – Monitoraggio periodico

1. L’Istituto effettua verifiche periodiche sull’affidabilità, sulla trasparenza, sulla correttezza e sull’impatto dei sistemi di IA utilizzati.
2. Le verifiche possono riguardare: a) aderenza alle finalità dichiarate; b) qualità degli output; c) rischi di bias o discriminazione; d) adeguatezza delle misure tecniche e organizzative; e) conformità privacy; f) effettività della supervisione umana.
3. In caso di criticità, l’Istituto dispone sospensione, limitazione, modifica o dismissione dello strumento.

Art. 24 – Aggiornamento del regolamento

1. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione periodica, anche alla luce dell’evoluzione normativa, tecnica e organizzativa.
2. Eventuali allegati operativi, istruzioni interne, elenchi di strumenti autorizzati e modelli documentali costituiscono parte attuativa del presente Regolamento.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione da parte dell’organo competente dell’Istituto.
2. Dalla medesima data sono applicabili gli allegati informativi e le istruzioni attuative eventualmente approvate contestualmente.

ALLEGATO A

INFORMATIVA SINTETICA PER FAMIGLIE E STUDENTI

Utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'Istituto

L'Istituto può utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per finalità didattiche, organizzative e di supporto ai processi educativi, nel rispetto delle **Linee guida ministeriali** e della normativa europea in materia di IA e protezione dei dati personali.

1. Perché la scuola usa strumenti di IA

L'IA può essere impiegata, in modo limitato e controllato, per:

- supportare docenti e studenti nella produzione di materiali;
- facilitare personalizzazione e inclusione;
- migliorare alcune attività organizzative;
- sviluppare competenze di cittadinanza digitale e uso consapevole delle tecnologie.

2. Cosa non può fare la scuola con l'IA

La scuola **non** può usare l'IA per pratiche vietate, come tecniche manipolative, attribuzione di punteggi sociali, categorizzazioni biometriche vietate o riconoscimento delle emozioni degli studenti nei casi non consentiti. L'IA **non sostituisce** il docente, né la valutazione educativa o disciplinare umana.

3. Dati personali e tutela degli studenti

L'Istituto tratta dati personali solo quando necessario e nel rispetto dei principi di minimizzazione, finalità specifica, trasparenza e sicurezza. Quando possibile, vengono evitati dati identificativi e si preferiscono configurazioni che impediscano conservazione dei prompt, profilazione o tracciamento degli studenti. I minori godono di una protezione rafforzata in materia di dati personali.

4. Uso da parte degli studenti

Gli studenti possono usare strumenti di IA solo nei casi consentiti dalla scuola o dal docente. Quando richiesto, lo studente deve dichiarare se e come ha utilizzato l'IA nello svolgimento di un elaborato. L'uso non autorizzato nelle verifiche o nei compiti è vietato.

5. Trasparenza e diritti

Famiglie e studenti hanno diritto a essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle principali modalità di utilizzo dell'IA e sugli eventuali trattamenti di dati personali connessi. In presenza di trattamento di dati personali, restano esercitabili i diritti previsti dal GDPR secondo le modalità indicate nelle informative privacy dell'Istituto.

6. A chi rivolgersi

Per informazioni sull'utilizzo dell'IA nell'Istituto è possibile rivolgersi alla dirigenza scolastica e agli uffici competenti secondo i canali istituzionali interni.

ALLEGATO B

INFORMATIVA OPERATIVA PER DOCENTI E PERSONALE

Regole essenziali per l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale

L'Istituto, quale **deployer,** utilizza sistemi di IA sotto la propria autorità e deve assicurare uso conforme, monitoraggio, formazione del personale e, nei casi previsti, valutazioni d'impatto.

1. Regole generali

- Utilizzare solo strumenti autorizzati o comunque consentiti secondo le istruzioni interne.
- Verificare sempre gli output generati dal sistema prima del loro impiego didattico o amministrativo.
- Non delegare all'IA decisioni che spettano al docente o al personale competente.
- Assicurare supervisione umana effettiva e critica.

2. Dati personali

- Evitare di inserire nei prompt dati personali identificativi di studenti o personale, salvo stretta necessità e previa verifica di liceità.
- Preferire dati sintetici, anonimi, aggregati o comunque minimizzati.
- Verificare le impostazioni del sistema su cronologia, salvataggio dei prompt, tracciamento e profilazione.

3. Attività didattica

- Informare gli studenti quando l'attività consente o richiede l'uso dell'IA.
- Stabilire in anticipo se l'uso dell'IA in un compito sia vietato, ammesso o richiesto.
- Valutare l'elaborato dello studente sulla base di criteri chiari, tenendo conto dell'eventuale uso dichiarato dello strumento.

4. Sistemi ad alto rischio

Se il sistema può incidere su ammissione, assegnazione, valutazione dell'apprendimento, orientamento del percorso o monitoraggio di comportamenti durante prove, occorre segnalarlo preventivamente alla dirigenza, poiché tali sistemi possono rientrare tra quelli ad alto rischio. In tali casi possono rendersi necessari DPIA, FRIA e ulteriori verifiche prima della messa in uso.

5. Obblighi di trasparenza

Le informazioni fornite a studenti e famiglie devono essere chiare, accessibili e coerenti con le finalità effettive del trattamento e dell'utilizzo dello strumento. L'uso dell'IA deve essere conoscibile, spiegabile nei suoi limiti essenziali e documentabile.

6. Segnalazione di criticità

Devono essere tempestivamente segnalati alla dirigenza e agli uffici competenti:

- errori sistematici o output manifestamente inaffidabili;

- rischi di bias o discriminazione;
- trattamenti di dati non previsti;
- incidenti di sicurezza o possibili violazioni di dati personali.